

Polizza di Assicurazione

Contraente

ABC Acqua Bene Comune Azienda Speciale

Polizza

Contraente	ABC – Acqua Bene Comune Azienda Speciale	Cod. Cliente
C.F./Partita IVA	07679350632	
Domicilio	Via Argine, 929 - 80147 Napoli	

Assicurato	ABC – Acqua Bene Comune Azienda Speciale
C.F./Partita IVA	0767935063
Domicilio	Via Argine, 929 – 80147 Napoli

Decorrenza	ore 24 del 28/03/2018
Scadenza	ore 24 del 28/03/2021
Durata	anni 3 Mesi 0 giorni 0
Frazionamento del premio	ANNUALE
Scadenza rate	29/03

ATTIVITA'

L'ABC Acqua Bene Comune Azienda Speciale gestisce il Servizio Idrico Integrato della città di Napoli mediante la captazione, adduzione, trattamento, accumulo e sollevamento di acqua potabile, la distribuzione della medesima nella rete cittadina, nonché la progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio dei relativi impianti. Tale attività comprende inoltre l'esercizio e la manutenzione di fontane pubbliche del Comune di Napoli. In aggiunta, l'ABC provvede all'alimentazione idrica per alcuni gestori e/o Comuni delle province di Napoli, Benevento, Caserta e Avellino, i quali gestiscono le relative reti distributive interne.

In via generale, la garanzia è operante per qualsiasi attività - presente e futura - svolta dall'Ente per legge, statuto, regolamenti o delibere, comunque svolta e con qualunque mezzo ritenuto necessario.

E' inclusa ogni attività (anche esterna ai luoghi ed ai locali dove si svolge l'attività) accessoria e/o complementare e/o collegata all'attività principale nessuna esclusa né eccettuata rientrando nell'oggetto sociale.

MASSIMALI DI RISARCIMENTO

L'Assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino a concorrenza delle seguenti somme

TIPOLOGIA DI RISCHIO	PER SINISTRO	PER PERSONA	LIMITE PER DANNI A COSE
RC TERZI	Euro 15.000.000,00	Euro 15.000.000,00	Euro 15.000.000,00
RC Dipendenti	Euro 2.600.000,00	Euro 1.050.000,00	

Franchigia per sinistro

RC Terzi	
RC Dipendenti	€ 5.000,00

CALCOLO DEL PREMIO

Premio annuo imponibile	Euro _____
Imposte	_____
Premio annuo lordo	_____

Definizioni

Ai fini della presente polizza, nel testo che segue si intendono:

Per “Assicurazione”	Il contratto di assicurazione.
Per “Società”	L’Impresa Assicuratrice
Per “Polizza”	Il documento che prova l’assicurazione.
Per “Contraente”	Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Per “Assicurato”	Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
Per “Premio”	La somma dovuta alla Società
Per “Sinistro”	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
Per “Evento unico”	Il verificarsi di un evento dovuto ad una unica causa che da luogo a più richieste di risarcimento di danno
Per “Indennizzo”	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Per “Impianti”	Macchine, attrezzature, tubature, opere murarie e/o edili e/o di carpenteria, sia di proprietà che in gestione e/o comunque detenute dalla Contraente/Assicurata e quant’altro viene utilizzato per l’attività eseguita dalla Contraente/Assicurata, nulla escluso né eccettuato.
Per “Cose”	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

1. Sezione A:

R.C.T. Assicurazione responsabilità civile verso terzi. Esercizio dell’azienda

1) Estensione della garanzia

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (a solo titolo esemplificativo: capitale, interessi e spese) di danni diretti ed indiretti involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione nell’ambito dell’attività come sopra descritta.

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La garanzia si estende alla responsabilità Civile derivante:

- a) dalla proprietà, uso e detenzione degli impianti (come da “definizioni” riportate in polizza), che la tecnica inerente all’attività svolta insegna o consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare, ovunque siano essi ubicati e purché in rapporto diretto e/o indiretto con l’attività dell’Ente.
- b) dalla proprietà, uso e detenzione di terreni, fabbricati e di beni del sottosuolo, esclusi i danni agli stessi;

- c) da fuoriuscita d'acqua dagli impianti dell'ABC o da quelli di cui l'ABC debba rispondere, nonché da quelli di cui abbia la gestione e/o la manutenzione, anche se dovuti a difettosa esecuzione delle opere e/o a cattiva manutenzione da parte dell'Ente,
- d) da allagamenti dovuti a fuoriuscita d'acqua ai fondi e/o alle culture;
- e) all'Assicurata dalla sua qualità di committente ai sensi dell'art.2049 c.c.; tale garanzia si intende operante anche durante la guida di veicoli, anche a motore, ciclomotori, motocicli da parte di persone incaricate dall'Assicurata, siano essi dipendenti e non, salvo quando i suddetti veicoli siano di proprietà dell'ABC e/o ad essa intestati al P.R.A. o locati in uso o in usufrutto all'Assicurata stessa. La garanzia vale per i danni cagionati a terzi, compresi i danni corporali alle persone trasportate.
- f) da lavori di realizzazione ed allacciamento di nuovi impianti e/o di manutenzione,
- g) dalla trasformazione e prolungamenti degli impianti esistenti di proprietà e/o gestiti e/o mantenuti dall'Assicurata purchè sussista una responsabilità della Contraente.
- h) dall'uso di macchine operatrici in genere, quali autocarri, autogru, autocestelli, motocompressori e comunque di qualsiasi macchina o attrezzature utilizzate nello svolgimento di attività aziendali, inclusi anche quelle operanti in aree aperte al pubblico; escluse comunque tutte quelle garanzie relative al rischio della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli per cui, ai sensi della Legge 990/1969 e successive modifiche, esiste l'obbligo dell'assicurazione.
- i) dalla gestione degli uffici aperti al pubblico per i servizi alla clientela (riscossione, redazione contratti, etc.).
- j) dalla presenza sul piano stradale di chiusini di qualsiasi tipo, siano essi chiusi o aperti;
- k) dalla proprietà ed uso di una rete telefonica privata anche con palificazioni aeree;
- l) dalla proprietà ed uso di una rete elettrica palificata e/o interrata destinata all'alimentazione degli impianti;
- m) dalla proprietà ed uso di impianti fotovoltaici;
- n) dall'attività di lettura dei contatori presso il domicilio dei clienti;
- o) da colpa grave della Contraente/Assicurata e/o da dolo o colpa grave delle persone di cui la stessa debba rispondere;
- p) da danni a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, ed a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- q) da mancanza o insufficienza di segnaletica stradale e/o da omissioni nei compiti di vigilanza di luoghi aperti al pubblico;
- r) dall'organizzazione di attività dopo-lavoristiche, ricreative e sportive, convegni, congressi, gite aziendali; dalla proprietà e dalla gestione, nell'ambito dell'Azienda, di distributori automatici di bevande e simili nonché dalla esistenza di distributori di proprietà di Terzi;
- s) dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell'ambito dell'azienda o sotto il controllo dell'azienda o nella disponibilità del professionista incaricato dall'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e dell'eventuale responsabile ausiliario addetto al servizio, esclusa in ogni caso la Responsabilità Civile Professionale dei suddetti;
- t) dalla proprietà dei velocipedi senza motore usati per le occorrenze aziendali, anche da parte dei dipendenti, nonché di tricicli a pedale senza motore e di carrelli a mano;
- u) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato, nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni;
- v) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio inerente alla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio degli stands e dei relativi impianti;
- w) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
- x) dalla esistenza e gestione di: mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande; bar interno e distributori automatici di cibi e bevande, servizi dei quali possono occasionalmente usufruire anche estranei, restando inteso che, qualora la gestione di questi servizi sia data in appalto a terzi, l'assicurazione opera esclusivamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia vale anche per i danni cagionati dai generi somministrati sempre che la somministrazione sia avvenuta durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno sia stato denunciato entro un anno dalla cessazione del contratto.
- y) all'Assicurato per effetto di danni causati da corsisti o "stagiaires";

- z) dall'esistenza di centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- aa) da danni involontariamente cagionati a terzi dai propri dipendenti durante lo svolgimento di mansioni esterne comandate per le esigenze aziendali;
- bb) da danni cagionati ai veicoli di proprietà dei dipendenti e di terzi, parcheggiati all'interno dell'azienda od in appositi spazi coperti e non coperti all'esterno dell'azienda e all'uopo destinati. Resta comunque ferma l'esclusione dei danni da furto, da incendio e conseguenti a mancato uso;
- cc) da danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato, portate o in deposito nell'ambito dell'azienda, sempre che i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato a termini di legge. Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio;
- dd) dalla proprietà e/o dalla conduzione di immobili o parti di essi destinati agli usi industriali e commerciali relativi all'attività svolta (sedi centrale e periferiche, depositi, magazzini, fabbricati destinati all'abitazione dei custodi e dei guardiani, uffici), nonché dei relativi impianti fissi e di quant'altro sia pertinente dell'area aziendale (terreno ove possono trovarsi a dimora alberi di alto fusto, opere di recinzione anche murarie, cancelli comandati elettricamente). L'Assicurato dichiara che i suddetti beni immobili e mobili sono in buono stato di manutenzione e di conservazione;
- ee) da danni a mezzi di trasporto di terzi sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi dalla presente estensione i danni ai natanti e agli aeromobili.
- ff) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi purchè conseguenti a sinistro risarcibile ai sensi di polizza.
- gg) da danni materiali e corporali cagionati a terzi conseguenti alla distribuzione e somministrazione di acqua contaminata, inquinata e/o pericolosa per la salute umana in conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture;
- hh) danni patrimoniali e non, diretti ed indiretti, cagionati a terzi dal consumo dell'acqua fornita.

Rientrerà, altresì, automaticamente in copertura qualsiasi attività analoga a quella descritta in premessa che incrementi la rete attualmente gestita, purchè entro il limite massimo del 20%, senza che questo comporti alcuna regolazione del premio.

2) Rischi esclusi dalla assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni.

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fermo restando quanto statuito alla lettera ff) dell'art. 1 che precede;
- f) derivanti da atti diretti o indiretti di terrorismo, indipendentemente da altre cause che hanno contribuito oppure condotto al danno;
- g) derivanti da amianto;
- h) derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici.

3) Estensione della qualifica di terzi

Sono considerati Terzi a tutti gli effetti, sia per danni a persone che per danni a cose, tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dall'Assicurata ed incluso:

- Tutti i membri dell'organo amministrativo di ABC (Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Presidente del consiglio di amministrazione, Consiglieri di amministrazione);
- I Dipendenti dell'ABC

A semplice titolo esemplificativo e non limitativo si conferma che sono considerati Terzi a tutti gli effetti:

- I titolari, dipendenti ed amministratori di Clienti, Fornitori, Locatari, Appaltatori, Sub-appaltatori, Sub-Coappaltatori, Cottimisti, Consulenti, Ditte che eseguono lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, Apprendisti, Corsisti, Collaboratori saltuari in genere, non iscritti nei libri matricola dell'Assicurata, anche se impiegati in attività manuali;
- il Comune di Napoli incluso il Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori ed i Dipendenti;
- gli Enti pubblici, inclusi Dipendenti ed Amministratori.

4) Rinuncia rivalsa

La Società rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Ditte consociate, controllate dall'Assicurato e verso i loro dipendenti.

5) Franchigia

Verrà applicata per ogni sinistro una franchigia pari ad €. _____; nel caso di evento unico detta franchigia verrà applicata una sola volta qualunque sia il numero dei danneggiati e delle relative richieste.

2. Sezione B - Responsabilità Civile verso i Dipendenti

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/65 N. 1124 e del D.L. 31/7/87 N. 317 e loro successive variazioni nonché del D. Lgs. 23/2/2000 N. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti;
2. per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di Legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/65 N. 1124 e D. Lgs. 23/2/2000 N. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate ed inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Tanto la garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. si intendono operanti anche per la rivalsa dell'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984 nr. 222.

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482 del 9/06/1975 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.

Tale estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurata o da persone delle quali debba rispondere, verificatisi durante il tempo dell'Assicurazione.

Tale estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Sono escluse l'asbestosi, la silicosi e la sindrome da immunodeficienza acquisita. La garanzia è prestata nel limite del massimale assicurato per la RCO e fino alla concorrenza dei seguenti limiti:

Euro 2.600.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con il sottolimito di Euro 1.060.000,00 per persona

1) Buona Fede

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, non prevista nelle presenti condizioni contrattuali, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

2) Prestatori d'opera presi in affitto (c.d. lavoro interinale)

La garanzia prestata dalla presente polizza si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

E' garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C.

3) Denuncia sinistri

L'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Società ha il diritto di avere in visione sia i documenti concernenti l'assicurazione obbligatoria sia quelli relativi all'infortunio denunciato che abbia dato luogo al reclamo.

4) Responsabilità Civile Personale dei Dipendenti

Quanto previsto nelle precedenti sezioni A e B si intende esteso alla responsabilità civile personale dei Dipendenti della Contraente/Assicurata, che rivestono a tutti gli effetti la qualifica di Assicurati, per danni involontariamente cagionati a Terzi e/o ad altri Dipendenti nello svolgimento delle relative mansioni.

5) Franchigia

Verrà applicata per una franchigia pari ad €. 5.000,00 per persona.

3. Norme comuni alle Sezioni A e B

1) Termini di rispetto per il pagamento delle rate di premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

2) Termini per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro la Contraente/Assicurata dovrà darne avviso alla Società in un termine ordinatoriamente definito in 60 giorni dal giorno in cui l'ufficio legale, addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente, ne sia venuto a conoscenza.

Tale avviso sarà dato a mezzo FAX, P.E.C. o a mezzo racc.ta, ai seguenti recapiti:

Successivamente al verificarsi di qualsiasi sinistro, la Contraente/Assicurata quando a suo insindacabile giudizio lo ritenga necessario, potrà eseguire i lavori di riparazione per il tempestivo ripristino del servizio idrico anche se l'esecuzione di tali lavori dovesse modificare lo stato dei luoghi; in tal caso la Società rinuncia ad opporre l'eventuale pregiudizio subito ma l'Assicurata/Contraente farà il possibile per porre in essere tutte le misure atte a salvaguardare la propria responsabilità verso i Terzi. Resta fermo l'obbligo dell'assicurato a porre in atto tutte le misure necessarie al contenimento del danno.

3) Durata del contratto

La durata del contratto si intende convenuta in tre anni.

E' data facoltà alla Società di recedere dal contratto in occasione delle scadenze annuali intermedie, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R alla Assicurata almeno 150 (centocinquanta) giorni prima di tale scadenza.

4) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta relativo al periodo di rischio non corso. La Società rinuncia alla facoltà di recesso nei primi 180 (centottanta) giorni di durata della polizza.

5) Gestione delle vertenze di danno.

5.1 Danni in franchigia

La Società è esonerata dall'obbligo di gestione diretta dei danni di RCT in franchigia, essendone il relativo onere in capo all'Assicurata.

Tuttavia, la Società potrà assumere, dandone espressa comunicazione all'Assicurata, la gestione diretta delle vertenze relative ad importi presunti che raggiungano l'importo della franchigia ridotta del 20%, tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, a nome dell'Assicurata, designando a proprie spese, ove occorra, propri legali o tecnici di fiducia ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurata stessa, impregiudicato ogni diritto dell'Assicurata a farsi assistere – ai fini della maggior tutela ed a proprio onere – da propri legali e/o consulenti che opereranno in sinergia con quelli della Società, in qualunque fase della gestione della vertenza di danno.

In tale caso, la Società non potrà, in alcun modo e salva autorizzazione scritta dell'Assicurata, porre in essere attività finalizzate alla transazione dei sinistri per importi che risultassero quantificati al di sotto della franchigia di polizza.

Per quanto, invece, attiene alle transazioni sopra franchigia esse sono regolate dall'art. 5.2 che segue.

Nell'ipotesi di giudizio proposto da terzi, al fine di avvalersi della facoltà di gestire direttamente la vertenza di danno, la Società, ricevuta copia della domanda giudiziale da parte dell'Assicurata, dovrà indicare per iscritto il legale al quale vorrà che sia conferito mandato, entro un termine congruo e, comunque, entro venti giorni prima della scadenza del termine utile per la chiamata in garanzia. Parimenti, in caso di nomina di un tecnico, esso dovrà essere indicato per iscritto almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata dal Magistrato per la nomina di c.t.u.

Nel caso in cui la Società non si avvallesse della facoltà di cui sopra, l'Assicurata gestirà in proprio la vertenza di danno, riservandosi la facoltà di provvedere alla chiamata in garanzia della Società stessa. Qualora all'esito del giudizio l'importo della condanna, comprensiva delle spese tecniche e legali di controparte, di C.T.U., interessi e rivalutazione sulla sorta capitale ed ogni altra voce di condanna a carico dell'Assicurata, esorbitasse la franchigia, la parte eccedente la franchigia medesima sarà a carico della Società, la quale rimborserà all'Assicurata anche le spese legali e tecniche da essa sostenute nel corso del giudizio. È espressamente concordato tra le parti che un'eventuale transazione in fase giudiziale il cui importo eccedesse la franchigia, dovrà necessariamente essere autorizzata dalla Società per le ricadute economiche facenti capo ad essa.

Le disposizioni stabilite nei precedenti commi del presente paragrafo 5.1 si applicano anche nella fase stragiudiziale della vertenza di danno, ossia nella fase in cui il danneggiato non abbia ancora introdotto la relativa domanda giudiziale.

5.2 Danni sopra franchigia.

E' fatto obbligo alla Società di gestire direttamente le vertenze relative ad importi presunti che risultino pari o superiori alla franchigia.

Nell'ipotesi di giudizio proposto da terzi, al fine di ottemperare all'obbligo di gestione diretta della vertenza di danno, la Società, ricevuta copia della domanda giudiziale da parte dell'Assicurata, dovrà indicare per iscritto il legale al quale vorrà che sia conferito mandato, entro un termine congruo e, comunque, entro venti giorni prima della scadenza del termine utile per la chiamata in garanzia. Parimenti, in caso di nomina di un tecnico, esso dovrà essere indicato per iscritto almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata dal Magistrato per la nomina di c.t.u.

Nel caso in cui la Società non adempisse all'obbligo di gestione diretta della lite di cui sopra, l'Assicurata gestirà in proprio la vertenza di danno, riservandosi di provvedere alla chiamata in garanzia della Società stessa. Qualora all'esito del giudizio l'importo della condanna, comprensiva delle spese tecniche e legali di controparte, di C.T.U., interessi e rivalutazione sulla sorta capitale ed ogni altra voce di condanna a carico dell'Assicurata, esorbitasse la franchigia, la parte eccedente la franchigia medesima sarà a carico della Società, la quale rimborserà all'Assicurata anche le spese legali e tecniche da essa sostenute nel corso del giudizio.

Nel caso, invece, di procedimenti cautelari e/o di urgenza, stante i ristrettissimi tempi processuali per la costituzione in giudizio e per l'acquisizione della documentazione necessaria alla difesa, le parti convengono che la gestione della lite sarà assunta dall'Assicurata mediante la nomina di un proprio tecnico e legale di fiducia, al fine di meglio tutelare i reciproci interessi, fatto salvo che ABC acconsenta alla gestione diretta della lite da parte della Società che ne faccia richiesta. Resta fatto salvo il diritto dell'Assicurata di chiedere la chiamata in garanzia della Società.

Per tali procedimenti si applicherà, a seguito dell'accertamento della responsabilità e/o della condanna al pagamento a carico dell'Assicurata, lo stesso regime di rimborso per la parte eccedente la franchigia sopra regolamentato.

È espressamente concordato tra le parti che un'eventuale transazione in fase giudiziale il cui importo eccedesse la franchigia, dovrà necessariamente essere concordata tra le parti per le ricadute economiche facenti capo a ciascuna di esse.

Le disposizioni stabilite nei precedenti commi del presente paragrafo 5.2 si applicano anche nella fase stragiudiziale della vertenza di danno, ossia nella fase in cui il danneggiato non abbia ancora introdotto la relativa domanda giudiziale.

5.3 Modalità di pagamento per i danni sopra franchigia

Il pagamento del risarcimento danni a terzi sarà effettuato di norma da parte dell'Assicurata con successivo rimborso da parte della Società della somma eccedente la franchigia da effettuarsi dietro richiesta di rimborso corredata dalla documentazione giustificativa (vale a dire prova del pagamento e copia del provvedimento da cui origina il pagamento).

Nel caso in cui il valore della parte eccedente la franchigia eccedesse il valore della franchigia stessa sarà onere della Società procedere al pagamento diretto al terzo danneggiato, con successiva corresponsione dell'importo della franchigia da parte dell'Assicurata da effettuarsi dietro apposita richiesta corredata dalla documentazione giustificativa (vale a dire prova del pagamento e copia del provvedimento da cui origina il pagamento qualora non già in possesso dell'Assicurata stessa).

5.4 Diritto di veto

Nel caso di gestione diretta della lite da parte della Società, resta ferma la facoltà, per l'Assicurata, di porre il veto sulla indicazione del legale e del tecnico prescelti dalla Società stessa. A tal fine, nei trenta giorni successivi alla stipula del presente contratto, la Società comunicherà all'Assicurata il nominativo/nominativi dei legali e tecnici di propria fiducia, sui quali, entro i 20 giorni successivi, l'Assicurata potrà esprimere il proprio diritto di veto, in mancanza del quale i consulenti saranno ritenuti di comune gradimento.

Ogni eventuale integrazione all'elenco suddetta che la società volesse apportare in corso di contratto sarà comunque soggetta al previo gradimento dell'Assicurata.

5.5 Reportistica

Allo scopo di addivenire ad una corretta e collaborativa gestione delle vertenze di danno, le parti concordano che a cadenza bimestrale la Società trasmetterà all'Assicurata un resoconto relativo alla descrizione e quantificazione dei sinistri, contenente, tra l'altro, l'indicazione dettagliata delle riserve apposte dalla Società, o proposte alla Società dai loro consulenti.

La Assicurata si riserva la facoltà di convocare presso la propria sede rappresentanti della Società per discutere i dati ricevuti ed, eventualmente, riconciliarli con quelli in suo possesso. In quella occasione, le parti potranno scambiarsi ogni informazione utile per un reciproco aggiornamento delle vertenze in corso.

6) Foro competente

Le parti convengono che il foro competente per le eventuali controversie riguardanti il presente contratto è esclusivamente quello di Napoli.

7) Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio italiano.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

8) Regolazione del premio

Il premio della presente polizza non è determinato in base ad elementi di rischio variabile: pertanto non è prevista regolazione.

9) Modifiche all' Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

11) Elezione di domicilio

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, la Società elegge domicilio presso:

12) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le vigenti normative in materia.

13) Codice Etico

La società dichiara di conoscere il Codice Etico adottato dall'Assicurata e si impegna nei confronti di quest'ultima ad osservare le prescrizioni ed i valori in essa stabiliti. Eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel suddetto Codice Etico costituiranno causa di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

LA SOCIETA' ASSICURATRICE

L'ASSICURATA

DICHIARAZIONE Contraente agli effetti dell'art. 1341 c.c.

Agli effetti dell'art. 1341 c.c., il Contraente dichiara di approvare le disposizioni degli articoli delle Sezioni A e B e delle Norme comuni alle Sezioni A e B qui sotto richiamati:

Sezione A:

Art. 3	Estensione della qualifica di terzi
Art. 4	Rinuncia Rivalsa
Art. 5	Franchigia

Sezione B:

Art. 1	Buona fede
Art. 3	Denuncia Sinistri
Art. 5	Franchigia

Norme comuni alle Sezioni A e B:

Art. 1	Termini per il pagamento delle rate di premio
Art. 2	Termini per la denuncia dei sinistri
Art. 3	Durata del contratto
Art. 4	Recesso in caso di sinistro
Art. 5	Gestione delle vertenze di danno
Art. 6	Foro competente
Art. 7	Estensione Territoriale

La Società Assicuratrice

L'Assicurata

ALLEGATO I: CLAUSOLE PRIVACY

Art. 1 La tutela dei dati personali

ABC e _____ si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente contratto.

ABC e _____ si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a:

- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Codice Privacy, rivestendo il ruolo di autonomi Titolari;
- custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
- assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge;
- utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle modalità e finalità di cui alla citata Legge;
- utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

Art. 2 Le modalità

ABC e _____ dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto del Testo Unico, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto.

Art. 3 La comunicazione dei dati

ABC e _____ si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di una condizione di equipollenza del consenso di cui all'art. 24 del Testo Unico; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte dei soggetti che riceveranno i dati di un impegno di riservatezza dei dati stessi.

Pur in presenza delle condizioni previste dall'art. 24 del Testo Unico, ABC e _____ si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

Art.4 L' articolazione dei ruoli DP

ABC e _____ si obbligano ad attribuire ai propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, il ruolo di Incaricati del trattamento ex art. 30 del Codice Privacy ed a fornire loro idonea formazione al riguardo.

Art.5 I diritti dell'Interessato

I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003. ABC e _____ si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ex artt.145, 146 e 154 del Codice Privacy.

Art.6 I rapporti privacy diretti

Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra ABC e _____, si evidenzia che ognuno di loro nei confronti dell'altro riveste la posizione di interessato e di Titolare del trattamento.

Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Testo Unico, che le informazioni raccolte presso l'interessato, per dare esecuzione al rapporto in essere, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero.

La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni potranno essere comunicate a dipendenti che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del presente contratto.

Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente contratto.

LA SOCIETA' ASSICURATRICE

L'ASSICURATA